

COMUNE DI BRIGA ALTA - PROV. DI CUNEO

Piazza Pastorelli n°1 – 18025 Briga Alta Cod. Fisc./P.I. 00553180043

email briga.alta@ruparpiemonte.it PEC briga.alta@cert.ruparpiemonte.it



ORDINANZA N. 10 del 09/08/2017

prot. 2017/P/1272

OGGETTO: Ordinanza per la cura, la pulizia e la manutenzione di terreni privati.

IL SINDACO

Premesso che:

All'interno del territorio comunale esistono numerose aree e terreni di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di piante erbacee ed arboree trascurate;

Con particolare riferimento ai centri abitati del Comune vi sono:

- * aree verdi, giardini, aiuole, piante erbacee ed arboree, lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;
- * piante arboree la cui altezza o stato di conservazione può essere fonte di pericolo per persone e beni pubblici e privati;
- * materiali vari in stato di decadimento abbandonati in aree pubbliche e private.

Considerato che le inadempienze, negligenze, trascuratezze di cui sopra:

- facilitano la diffusione di vegetazione infestante;
- favoriscono la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare topi, rettili oltre che insetti nocivi;
- contribuiscono a rendere poco visibile la segnaletica stradale nonché la pubblica illuminazione;
- contribuiscono a restringere la carreggiata delle strade pubbliche e private;
- possono favorire l'insorgere di incendi;
- costituiscono ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;
- creano situazioni pericolose per l'incolumità pubblica.

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla prevenzione di potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Visto l'art. n 54 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000

Visti gli artt. n 1, 2 D.M 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana)

Visto il D.lgs. 152/06 s.m.i ; (norme in materia ambientale)

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

Vista la Lr. Piemonte 19 novembre 2013 n. 21 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353)

Vista Determinazione della reg. Piemonte, Direzione opere pubbliche, difesa suolo, montagne, foreste, settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi n. 1925 del 21-06-2017

(Dichiarazione stato pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio)

Visto l'art.650 codice penale (inosservanza provvedimento autorità)

Visto l'art. n.35 del Regolamento Edilizio Comunale (decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private);

Visto il vigente "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

Visto il Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in genere, ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere, all'interno dei centri abitati e nelle zone limitrofe:

- 1. allo sfalcio delle piante erbacee ed alla loro rimozione;
- 2. ai necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di strade e spazi pubblici;
- 3. alla regolazione, ad un' altezza massima di mt.7, delle piante arboree e alla potatura delle siepi, e che si protendono sulle strade e aree pubbliche e private;
- 4. alla regolazione delle piante arboree che per la loro altezza o stato di conservazione possano costituire un pericolo per persone o cose;
- 5. alla rimozione di materiali vari, in stato di decadimento abbandonati in aree private, che possano costituire pericolo di incendi o danno alla salute pubblica.

Gli interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalla normativa in materia di uso autorizzato del fuoco, di prevenzione incendi, di trasporto e smaltimento.

AVVERTE

Le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente ordinanza saranno avviate, decorsi giorni 30 dalla data di pubblicazione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti.

Ogni responsabilità per danni a cose, persone o animali derivanti dalla mancata osservanza della presente ordinanza saranno a carico del proprietario del terreno.

Preso atto che questo comune non dispone di un corpo di Polizia Municipale

INCARICA

gli organi competenti in materia di:

- > incolumità e salute pubblica,
- sicurezza urbana;
- tutela dell'ambiente;
- prevenzione incendi;
- > decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private;
- Codice della strada;

dell'osservanza e dell'esecuzione della presente ordinanza unitamente all'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga: pubblicata presso l'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi;

- > affissa mediate manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del comune di Briga Alta;
- > Trasmessa:
- * alla Prefettura di Cuneo,
- *all' Unione Montana Alta Val Tanaro
- * all'ARPA Piemonte
- * all'ASL Cuneo1
- * ai Carabinieri Comando provinciale Cuneo
- * al Comando provinciale VV.F. di Cuneo
- * alla Polizia Stradale sezione di Cuneo:

INFORMA

che avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs n.104/2010), o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R n.1199/1971).

IL SINDACO
ALBERTI Ivo
F.to